

Prot. 2025AI167

Cesena, 17/11/2025

Determinazione a contrarre per affidamento diretto con richiesta preventivi-offerta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 avente ad oggetto la fornitura di dotazioni hardware e software.

PREMESSO CHE:

- al fine di dare esecuzione agli obiettivi affidati dal socio unico Comune di Cesena, nell'ambito del D.U.P., si rende necessario procedere all'acquisizione delle prestazioni oggetto e che tali attività sono configurabili nell'ambito della convenzione del 4/02/2011 e ss.mm.ii. tra Comune di Cesena e Energie per la Città (di seguito "la Società");
- la ricognizione delle dotazioni hardware e software in possesso della società ha determinato la necessità di adeguare le strumentazioni ormai obsolete e rinnovare alcune licenze software in scadenza;

DATO ATTO CHE:

- è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 (in seguito: Codice);
- in ragione dell'importo del presente affidamento, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023
- l'importo stimato dell'affidamento, calcolato su una durata di 18 mesi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 (nel seguito anche "Codice"), è pari a € 4.900,00 oltre Iva e per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata;
- dato atto che in ragione dell'importo dell'affidamento il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è l'Ing. Giovanni Battistini dipendente a tempo indeterminato di Energie per la Città S.r.l.;
- la prestazione deve svolgersi nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministeriale DM 17 ottobre 2019 e per le parti ad esso applicabili;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50, comma 1, il D. Lgs n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie in esso indicate si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici e che, ravvisato l'oggetto e l'importo dell'appalto si procederà all'assegnazione considerando il solo elemento prezzo;
- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto è stato valutato che la prestazione di che trattasi è da considerarsi come una prestazione unitaria e non frazionabile sia in funzione di una logica di efficacia, efficienza e affidabilità sia in termini di conseguimento di economie di scala derivanti dalla stipula di un singolo contratto, sia in termini di una logica di organizzazione ottimale delle prestazioni;

RILEVATO che le caratteristiche e specificità della prestazione suddetta richiedono di rivolgersi a centri di vendita e assistenza autorizzati in possesso delle necessarie conoscenza ed esperienze;

CONSIDERATO CHE atteso l'obbligo di possesso dei requisiti speciali di sopra richiesti, il CCNL maggiormente applicabile al personale dipendente impiegabile nell'appalto è Commercio-Terziario;

PRESO ATTO CHE:

- visto l'importo massimo dell'affidamento, si intende procedere all'individuazione dell'operatore economico affidatario della prestazione in oggetto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) assicurandosi che lo stesso sia in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- in aderenza ai principi generali di cui al D.Lgs. 36/2023 ed in particolare al principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, l'affidamento e l'esecuzione della prestazione dovranno essere eseguiti nell'ottica di un uso ottimale delle risorse, congruità dei tempi e delle risorse impiegati, idoneità e verificabilità dell'azione rispetto alle finalità;

- la società ha adottato un regolamento interno per gli affidamenti ricadenti nell'art. 50 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e che la scelta dell'affidatario, stabilito l'oggetto, l'importo e la durata della prestazione in base ai principi di cui alla precedente alinea, rispetterà i criteri stabiliti dal regolamento stesso sulla base di quanto previsto nell'art. 49 comma 3 del D.lgs. 36/2023;
- la documentazione tecnica amministrativa necessaria a configurare la prestazione oggetto di affidamento è agli atti della società ed è portata preliminarmente a conoscenza dell'operatore economico consultato.

RILEVATA:

l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

D E T E R M I N A

- a) di approvare quanto sopra indicato, premesso, rilevato e dato atto, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
- b) di approvare gli elaborati tecnico-amministrativi utili a configurare esaurientemente la prestazione oggetto di affidamento, agli atti della società
- c) di approvare, per le motivazioni citate in premessa che l'affidamento avvenga ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) la fornitura di dotazioni hardware e software per un importo stimato complessivo di € 4.900,00 oltre iva;
- d) di procedere all'impegno di spesa massima considerando che Energie per la Città Srl si riserva la facoltà futura di richiedere all'affidataria, a valere sul massimale, prodotti anche diversi da quelli contenuti nell'elaborato tecnico. In questo caso saranno richiesti successivi dettagliati preventivi e, dopo averne verificata la congruità, verranno emessi i relativi ordinativi di fornitura.
- e) che il contratto verrà sottoscritto conseguentemente alla richiesta e accettazione del preventivo congruentemente con quanto previsto dal D.lgs. 36/2023;
- f) di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- g) di dare atto che l'importo è finanziato da Energie per la Città;
- h) di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, nei casi previsti, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del Codice;
- i) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3, del Codice.
- j) che non si ritiene necessario richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Dlgs n.36/2023;
- k) che non si ritiene necessario richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Dlgs n.36/2023 in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento.

Il RUP

